Art. 33 d.lgs. n. 33/2013

Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell’amministrazione

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato “indicatore annuale di tempestività dei pagamenti”, nonché l’ammontate complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall’anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato “indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti”, nonché l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.

(comma sostituito dall’art. 8, comma 1, legge n. 89 del 2014, poi modificato dall’art. 9 del d-lgs. N. 97 del 2016).

L’Ordine esegue i pagamenti sempre entro 30 giorni data fattura, salvo indicazioni di pagamento diverse presenti in fattura, attendendosi a tutte le scadenze previste.